

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA -  
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005, n. 15268:  
Determinazione della misura della contribuzione  
dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23  
dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2006.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2006)

**LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA**

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 14.855 e n. 14.856 del 30 dicembre 2004 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2005 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 15.267 del 28 dicembre 2005 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2006, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2006, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 15.267 del 28 dicembre 2005;

**Delibera:**

**Art. 1.**

**Misura della contribuzione**

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2006, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 15.267 del 28 dicembre 2005 e' determinato nelle seguenti misure:

| Riferimento normativo<br>(delibera n.<br>15.267/05) | Soggetti tenuti alla<br>corresponsione  | Misura del contributo  |
|---|---|--|
| Art. 1, lettera a)                                  | Sim iscritte nell'albo<br>(incluse le societa'<br>fiduciarie)   | Euro 5.025 per ciascun<br>servizio di<br>investimento<br>autorizzato alla data<br>del 2 gennaio 2006 |
| Art. 1, lettera b)                                  | Banche italiane<br>autorizzate ex art.<br>19, comma 4, ed ex<br>art. 200, comma 4, del<br>decreto legislativo n.<br>58/1998 | Euro 5.025 per ciascun<br>servizio di<br>investimento<br>autorizzato alla data<br>del 2 gennaio 2006 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Art. 1, lettera c) | Societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2006 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 | Euro 5.025 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento   |
| Art. 1, lettera d) | Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993  | Euro 5.025 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2006   |
| Art. 1, lettera e) | Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998   | Euro 1.560 pro-capite  |
|                    | Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998  | Euro 100 pro-capite  |
| Art. 1, lettera f) | Societa' di gestione del risparmio, Sicav, Organismi di investimento collettivo e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti   | Euro 2.185 per ogni fondo operativo alla data del 2 gennaio 2006, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2 gennaio 2006 |
| Art. 1, lettera g) | Promotori finanziari iscritti nell'albo alla data del 2 gennaio 2006   | Euro 218 pro-capite  |
| Art. 1, lettera h) | Borsa Italiana S.p.a.  | Euro 3.132.245   |
| Art. 1, lettera i) | TLX S.p.a.   | Euro 818.495   |
| Art. 1, lettera l) | MTS S.p.a.   | Euro 341.770   |
| Art. 1, lettera m) | Monte Titoli S.p.a.  | Euro 534.020   |
| Art. 1, lettera n) | Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.   | Euro 372.315   |

|                    |   |                                |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Art. 1, lettera o) | Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob   | Euro 4.925 pro-capite          |
| Art. 1, lettera p) | Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali            | Come da successivo comma 2     |
| Art. 1, lettera q) | Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob | Euro 13.065 pro-capite         |
| Art. 1, lettera r) | Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lettera f)  | Come da successivi commi 3 e 4 |
| Art. 1, lettera s) | Societa' di revisione iscritte nell'albo  | Come da successivo comma 5     |

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera p), della delibera n. 15.267 del 28 dicembre 2005, e' computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2006.

L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 8.550 fino a Euro 10.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 80,5 ogni Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 64,5 ogni Euro 500.000 oltre Euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di Euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 8.550 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 8.550 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 1.195 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 2.335 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.

Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 272.790.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro 8.550. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 272.790.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r), della delibera n. 15.267 del 28 dicembre 2005 e' determinato nelle seguenti misure:

3/1. per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota fissa di Euro 5.200 per ciascuna offerta conclusa;

3/2. per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a Euro 515 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3. per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di Euro 5.200 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a Euro 509.804, dell'1,02% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/4. per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 5.200 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000, dello 0,04% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s), della delibera n. 15.267 del 28 dicembre 2005 e' determinato nella misura del 7,4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2005.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 15.267 del 28 dicembre 2005 e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

**Art. 2.**

**Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2005

Il presidente:

*Cardia*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**